



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 Del 21-05-14

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE DI SOMME
OGGETTO DI INGIUNZIONI FISCALI**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 21:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CORVATTA TOMMASO CLAUDIO	P	IEZZI LIDIA	P
Angelini Daniele Maria	P	MARIANI DAVID	P
CARASSAI ERMANNO	P	MARINELLI ERMINIO	P
CIARAPICA FABRIZIO	P	MARZETTI SERGIO	P
COLUCCI ANTONIO	A	MOBILI MASSIMO	A
CORALLINI GIOVANNI	P	MORRESI CLAUDIO	P
COSTAMAGNA IVO	P	MORRESI GIORGIO	P
DE VIVO LIVIO	P	POSTACCHINI GUSTAVO	P
DOLCI MARCO	P	PUCCI PIER PAOLO	A
EMILIOZZI MIRELLA	A	RACHIGLIA PAOLO	A
EMILI BELINDA	P	ROSSI PIER PAOLO	P
FRANCO MIRELLA	P	RUTILI ROBERTA	P
GISMONDI PIERO	P		

ne risultano presenti n. 20 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor COSTAMAGNA IVO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale MARIOTTI PIERGIUSEPPE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DE VIVO LIVIO
ROSSI PIER PAOLO
RUTILI ROBERTA

Immediatamente eseguibile N

Soggetta a controllo N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Data: 16-01-2014

Il responsabile dei servizi Finanziari
PASSARELLI MARCO

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 16-01-2014

Il Responsabile del servizio
PASSARELLI MARCO

 Firmato

Sono presenti gli assessori : Silenzi, Micucci, Balboni.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

PREMESSO CHE:

- il Comune di Civitanova Marche nell'ambito dei propri regolamenti ha introdotto l'istituto dell'ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva di alcuni tributi (art. 36 del Regolamento TARES adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 28/11/2013, art. 16 del Regolamento IMU adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 29/9/2012);
- il Comune di Civitanova Marche si avvale della Civita.s s.r.l. unipersonale, nell'ambito di un affidamento in house providing, per la riscossione dei tributi ICI, IMU, TARSU e TARES e che, in relazione alla riscossione coattiva, l'attuale normativa impone alla società l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale;
- la normativa in materia di riscossione coattiva ha subito negli ultimi anni un'evoluzione controversa che viene riassunta nei passi di seguito riportati:
 - la riforma della materia è contenuta nell'art. 7, comma 2, lettera gg-ter) del D.L. n. 70/2011 convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011 (c.d. "Decreto sviluppo") secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia S.p.A. cessava di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Fino a quella data era confermata l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell'art. 3, commi 24, 25 e 25 bis del D.L. n. 203/2005;
 - successivamente il termine del 1° gennaio 2012 è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dai commi 13-*octies* e 13-*novies* dell'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 che recano due norme di proroga, di un anno, riguardanti il termine del periodo transitorio della riforma della riscossione di cui al decreto legge n. 203 del 2005 e l'entrata in vigore del nuovo regime di riscossione delle entrate comunali determinato dal decreto legge n. 70 del 2011;
 - inoltre, con l'articolo 14-*bis* dello stesso decreto legge n. 201, viene modificato lo stesso contenuto della principale norma oggetto di proroga, la lettera gg-*quater*, comma 2, dell'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011, la cui efficacia resta comunque prorogata al 2013;
 - un ulteriore rinvio, questa volta al 30 giugno 2013, della data di entrata a regime della riforma della riscossione dei tributi locali, è stato stabilito dall'art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012 (c.d. "Decreto salva enti"). A partire da tale termine sarebbe dovuto divenire operativo il nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni (art. 7, lettere da gg-*ter*) a gg-*septies* del D.L. n. 70/2011);
 - un rinvio è stato disposto dal D.L. n. 35/2013 convertito nella Legge 64/2013 che proroga di altri sei mesi fino al 31 dicembre 2013 il mandato ad Equitalia S.p.A.. Il comma 2 ter dell'art. 10 prevede che i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-*ter*, del D.L. 70/2011 anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013;
 - l'ultimo rinvio è stato disposto con la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) che all'art. 1, comma 610, concede un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2014;

CONSIDERATO CHE parallelamente al differimento dell'entrata in vigore della riforma della riscossione delle entrate locali sono state introdotte modifiche al sistema originariamente previsto. In particolare:

- il D.L. n. 216/2011 ("Milleproroghe" 2011), all'art. 29, interviene ad apportare modifiche con riferimento a due aspetti: i termini per la presentazione delle "domande di rimborso" delle quote inesigibili oggetto di riscossione coattiva tramite ruolo negli anni trascorsi e finora continuamente prorogate rispetto all'ordinario termine triennale; proroga dell'efficacia di altri aspetti del decreto legge n. 70, finalizzata a evitare il rischio di incertezze interpretative circa il regime della riscossione dei Comuni per l'anno 2012;
- il D.L. n. 16, infine è intervenuto con l'introduzione di una norma specificamente rivolta alla regolazione della gestione dei flussi di denaro da parte dei soggetti affidatari della riscossione degli enti locali. Tale intervento è altresì avvenuto attraverso la sostituzione della norma oggetto di proroga di efficacia di cui si è appena detto, con il risultato di completare il sostanziale azzeramento di tutti i principali interventi di revisione determinati dal citato D.L. n. 70/2011, ad eccezione della fuoriuscita di Equitalia da ogni attività di supporto alla riscossione delle entrate comunali, che resta fissata al 1° gennaio 2013;

CONSIDERATO CHE contestualmente alle proroghe è stata posticipata la decorrenza delle disposizioni abrogative riguardanti:

- i commi da 2-sexies a 2-octies dell'art. 4 del D.L. 209/2002 che consentono, in sostanza, sia ai comuni che ai concessionari della riscossione delle entrate locali iscritti in apposito albo, di procedere alla riscossione coattiva delle somme mediante la richiamata ingiunzione fiscale (n. 1, lett. gg-septies);
- il comma 2 dell'art. 36 del D.L. n. 248/2007 ai sensi del quale la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le entrate degli enti locali da parte dei soggetti affidatari del servizio, continua ad essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 (n. 3 lett. gg-septies);

RILEVATO CHE nell'incerto quadro normativo delineato dal legislatore si rileva un ulteriore elemento di dubbio riferito all'utilizzo del termine "tributi" nella disposizione di proroga di cui al D.L. n. 35/2013 che pone dubbi circa l'efficacia della stessa in ordine ad entrate di carattere patrimoniale e, in particolare, alle multe per infrazioni al Codice della strada;

RITENUTO opportuno, nell'ottica di un progressivo ampliamento dello strumento dell'ingiunzione fiscale sia per la riscossione di entrate aventi natura tributaria che patrimoniale e al fine di fornire alla Civita.s, s.r.l. unipersonale, strumenti utili alla gestione della riscossione coattiva (come da ultimo richiesto con la nota Id. n. 10898 del 23/12/2013) definire una disciplina della rateizzazione delle somme oggetti di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in ordine all'autonomia dell'Ente in relazione alla disciplina delle entrate proprie;

RICHIAMATO l'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 relativo alle dilazioni di pagamento per le somme iscritte a ruolo secondo il quale:

"1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione

che non sia intervenuta decadenza.

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

[2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.]

3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione

DATO ATTO che con delibere del Consiglio Comunale n. 36 del 19/4/2010 e 90 dell'8/11/2010 si è demandata la rateizzazione delle cartelle esattoriali (ruoli) all'agente della riscossione (Equitalia);

CONSIDERATA l'opportunità di concedere dilazioni di pagamento dei debiti nei confronti del Comune per i soggetti che si trovano in temporanea difficoltà economica ed occorre definire e graduare le condizioni soggettive (situazione reddituale del richiedente) e oggettive (numero delle rate concesse in relazione agli importi da rateizzare) che possono giustificare la concessione del provvedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale per l'adozione del presente atto;

PARERI

si propone di deliberare

1) Di dare atto della premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare il seguente regolamento per la disciplina della rateizzazione delle somme oggetto di ingiunzione fiscale;

ART. 1

Il presente regolamento disciplina i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali riscosse con ingiunzioni fiscali.

ART. 2

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà finanziaria, può essere concessa dal funzionario responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni fiscali secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.

ART. 3

L'importo da rateizzare è onnicomprensivo (pretesa, aggi e compensi vari di riscossione). Solo sulla pretesa tributaria rateizzata sono dovuti gli interessi calcolati giornalmente, in misura pari al tasso di interesse legale in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione, su base annua, aumentato di tre punti percentuali ai sensi dell'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006.

Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il debitore è soggetto all'applicazione a cura del concessionario ovvero altra società autorizzata, degli interessi di mora.

La stessa misura di interessi, di cui al precedente comma, calcolati giorno per giorno, è riconosciuta sulle somme che vengono ammesse e liquidate a titolo di rimborso dal Comune.

La scadenza delle rate è fissata all'ultimo giorno del mese.

ART. 4

I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, ovvero quando non ricorrono le seguenti fattispecie:

- ogni domanda di rateizzo può essere accettata solo dopo aver esaminato complessivamente la situazione contributiva del richiedente alla data di presentazione della domanda;
- nel caso dovessero emergere più posizioni insolute (per categoria di entrata o per annualità diverse), la proposta di rateizzo verrà accettata solo dopo aver integrato nell'importo oggetto della dilazione, tutte le partite pregresse sospese;
- quando non è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente non risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 100,00.

ART. 5

La ripartizione del pagamento in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata da calcolarsi con riferimento ai singoli importi richiesti ed oggetto di ingiunzione così ripartite:

Da € 100,00 a € 520,00 massimo 10 rate mensili;

Da € 520,01 a € 1.520,00 massimo 20 rate mensili;

Da € 1.520,01 a € 3.500,00 massimo 30 rate mensili;

Da € 3.500,01 a € 8.500,00 massimo 40 rate mensili;

Oltre € 8.500,00 massimo 60 rate mensili;

La rateizzazione non potrà prevedere singole rate di importo inferiore ad Euro 25,00.

ART. 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rientrano in aula i consiglieri Pucci ed Emiliozzi.

Sindaco e consiglieri presenti: n. 22

Sentita la relazione dell'assessore Silenzi.

Segue l'intervento del consigliere Carassai.

La trascrizione degli interventi che si sono susseguiti viene conservata in atti.

Il Presidente mette, quindi, a votazione il documento istruttorio in oggetto, così come proposto dall'ufficio.

Dalla votazione risulta:

voti favorevoli: n. 21

voti contrari: 0

astenuti: 0

non ha votato il consigliere Marinelli.

Visto l'esito della votazione di cui sopra;

DELIBERA

- 1) Di dare atto della premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare il regolamento per la disciplina della rateizzazione delle somme oggetto di ingiunzione fiscale, come in premessa riportato.
- 3) Di dare mandato al Responsabile del Settore IV - Gestione Risorse affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n. 101 del 17/4/1998.
- 4) Di dare comunicazione di quanto disposto con la presente deliberazione a tutti i Servizi Comunali, alla Civita.s s.r.l. unipersonale e alla ICA s.r.l.

Il Presidente
f.to COSTAMAGNA IVO

Segretario Comunale
f.to MARIOTTI PIERGIUSEPPE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 30-06-14 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000.

Civitanova Marche, li 30-06-14

Segretario Comunale
f.to MARIOTTI PIERGIUSEPPE